STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 28 marzo 2013

Oggetto: Circolare n. 12/2013 del 28 marzo 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la dodicesima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **APPROVAZIONE E DEPOSITO DEL BILANCIO 2012**
- **MODELLO CUD 2013 CARTACEO DALL'INPS**

OGGETTO: APPROVAZIONE E DEPOSITO DEL BILANCIO 2012

Il codice civile stabilisce che **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali devono** convocare l'assemblea per **approvare il bilancio d'esercizio**.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **tale termine cade quest'anno il prossimo 30 aprile 2013.**

Sono previsti, tuttavia, **alcuni casi** specifici in cui il bilancio può essere esaminato ed approvato **entro il maggior termine di 180 giorni**. Ciò si ha in presenza di:

- bilancio consolidato;
- particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni **presso il Registro delle Imprese** della Camera di Commercio competente.

Per le società che hanno subito danni dal sisma del maggio 2012 il consiglio dei ministri ha prorogato al 30.09.2013 il termine per l'approvazione del bilancio 2012.

L'iter di approvazione del bilancio	
REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente: ♦ **il progetto di bilancio**, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (ai sensi dell'art. 2423 del C.c.); ♦ **la Relazione sulla gestione** (ai sensi dell'art. 2428 del C.c.). Nelle società con sindaci/revisori la predisposizione di tali documenti deve avvenire con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, per la consegna degli stessi all'organo di controllo. Nelle srl senza sindaci, invece, il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione vanno redatti entro il 15° giorno antecedente alla data di convocazione, per il deposito degli stessi presso la sede sociale.
LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	Nelle società in cui è presente l'organo di controllo, gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale/revisore della società, il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione, **almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio.** Per individuare il termine di invio dei documenti all'organo di controllo, bisogna ricordare che il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 30.04.2013 per il bilancio 2012) o entro 180 giorni in caso di particolari urgenze (29.06.2013 per il bilancio 2012). Considerando che il progetto di bilancio va comunicato al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima rispetto alla data di

	approvazione, e che tale documento deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la data di approvazione, **l'organo di controllo ha 15 giorni di tempo per fare le osservazioni e le proposte sul bilancio.** Infatti: ♦ **il Collegio sindacale** dovrà redigere una **relazione** per riferire all'assemblea i risultati dell'esercizio e dell'attività svolti, formulare le proprie osservazioni e proposte sul bilancio; ♦ il **soggetto incaricato alla revisione legale dei conti** dovrà predisporre un'apposita **relazione** in cui esprimerà un giudizio sul bilancio. C'è comunque la possibilità che il collegio rinunci ai 15 giorni di tempo, consentendo così agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio a ridosso del termine. Nelle srl prive di organo di controllo, gli amministratori non devono effettuare tale adempimento, ma dovranno direttamente depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale.
IL DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ	Il **progetto di bilancio**, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale e/o o dell'eventuale organo di controllo contabile, deve rimanere **depositato in copia presso la sede della società**, **durante i 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea e finché viene approvato**, in modo tale che i soci possano prenderne visione.
LE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO	Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (spa o srl). Nel caso di **società a responsabilità limitata**, se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene **mediante lettera raccomandata. La lettera deve essere spedita ai soci almeno 8 giorni prima** della data fissata per l'adunanza dell'assemblea[1], presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa deve essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare. L'atto costitutivo può anche prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso di **società per azioni**, invece, la convocazione deve avvenire: ♦ per le **società non quotate** sul mercato: **mediante lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima**, oppure mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; ♦ per le **società quotate sul mercato**: mediante la **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano**

[1] Art. 2479-bis, c.c.

	indicato nello statuto sociale almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In caso di inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata da parte del Collegio sindacale.
I TERMINI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	L'assemblea dei soci deve essere convocata nel **termine ordinario** di **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. Ne deriva che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, tale termine **cade, quest'anno, il prossimo 30.04.2013**. Esistono, tuttavia, dei **casi particolari** in cui l'assemblea ordinaria può essere convocata per l'approvazione del bilancio anche **oltre i 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio **ma** comunque **entro i 180 giorni** da esso e, quindi, quest'anno, **entro il 29.06.2013**. Tali ipotesi particolari sono **solo quelle specificatamente previste dall'art. 2364 del codice civile**, ossia: ♦ società tenute alla redazione del **bilancio consolidato**; ♦ **presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società;** in quest'ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dalla **statuto** della società. In presenza di una delle due situazioni sopra elencate (che non devono necessariamente coesistere), **gli amministratori devono illustrare le ragioni** della dilazione **all'interno della relazione sulla gestione**[2] che accompagna il bilancio (d'esercizio o consolidato) o all'interno della Nota integrativa se il bilancio è redatto in forma abbreviata. **Nel caso in cui non vengano specificate** si determina la **responsabilità degli amministratori**[3]**,** pur restando **valida la delibera di approvazione del bilancio**.
PROROGA PER LE SOCIETÀ COLPITE DAL SISMA	**Per le società che hanno subìto danni dal sisma di maggio 2012**, nelle regioni dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, **il Consiglio dei Ministri**, con delibera del 31.01.2013 pubblicata in G.U. n. 29 del 04.02.2013, **ha prorogato il termine di approvazione del bilancio 2012**, prevedendo il **nuovo termine del 30.09.2013.**
LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONVOCAZIONE	La mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori espone quest'ultimi (e il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l'omissione) alla **sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197.** La mancata convocazione, inoltre, espone gli amministratori **all'azione di responsabilità da parte dei soci o di terzi**, che possano aver subito un danno da tale omissione.

[2] Art. 2428, comma 1, c.c.
[3] Art. 2392, c.c.

IL DEPOSITO DEL BILANCIO AL REGISTRO IMPRESE	**Una volta approvato il bilancio**, questo deve essere **depositato** dagli amministratori **entro 30 giorni dalla data di approvazione** (entro il **30.05.2013** nel caso di approvazione nel termine ordinario di 120 giorni) **presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.** Quest'ultima è individuata in base a: ♦ la sede legale, nel caso di società o consorzio; ♦ la sede secondaria italiana, nel caso di società estera. Il **bilancio depositato** deve essere, altresì, **corredato da:** ♦ la **relazione sulla gestione** (se presente); ♦ la **relazione del collegio sindacale** (se esistente) o dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile; ♦ il **verbale di approvazione** del bilancio.
CONNESSIONE TRA IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2012 ED IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DI UNICO 2013	Generalmente, **se il bilancio viene approvato entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, **la scadenza per** il versamento delle **imposte è indipendente dalla data di approvazione del bilancio**, in quanto le imposte vanno versate **entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**[4], quindi **17 giugno 2013** nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare. Entro i 30 giorni successivi è possibile versare le imposte maggiorandole dello 0,40%. Invece, nel caso in cui **il bilancio venga approvato entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, la scadenza per il versamento delle imposte dipende dalla data di approvazione del bilancio. Infatti in tal caso le imposte sono dovute **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto**. Anche in questo caso è possibile versare le imposte nei 30 giorni successivi maggiorandole dello 0,40%. Nel caso di **mancata approvazione del bilancio**, devono distinguersi due casi: ♦ se il bilancio doveva essere approvato entro il termine ordinario di 120 giorni: le imposte devono essere versate **entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio**; ♦ se il bilancio doveva essere approvato entro il termine straordinario di 180 giorni: le imposte devono essere versate **entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio**.

[4] Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni.

OGGETTO: MODELLO CUD 2013 CARTACEO DALL'INPS

La Finanziaria 2013 **con l'intento di ridurre la spesa pubblica** ha previsto che dal 2013 gli Enti previdenziali renderanno disponibile il mod. CUD in forma telematica. Pertanto **l'Inps, nei primi mesi dell'anno,** a differenza degli anni scorsi **non ha recapitato** ai soggetti interessati **i modelli di certificazione di redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati, ma li ha resi disponibili on-line.**

Per poter visualizzare e stampare il proprio mod. CUD 2013 il soggetto interessato deve accedere al sito Internet http://www.inps.it/portale/default.aspx nella sezione "Servizi al cittadino" previa identificazione tramite PIN.

Come evidenziato dall'INPS nella Circolare n. 32, *"nell'intesse di quel significativo segmento di utenza che non possiede le dotazioni e le competenze necessarie per la piena fruizione dei servizi on line"*, **sono state attivate le seguenti modalità alternative per ottenere il mod. CUD in forma cartacea,** integrate anche dal Messaggio Inps n. 4428 del 13.03.2013 e n. 4909 del 21.03.2013:

Come ricevere il mo. CUD 2013 in forma cartacea	
SPORTELLI VELOCI DELL'INPS	È previsto un **potenziamento del front office delle sedi territoriali** per il primo trimestre dell'anno, dedicando uno sportello veloce al rilascio del Cud, attraverso il quale il pensionato può richiedere la stampa del mod. CUD 2013 relativo sia alle somme corrisposte dall'INPS che dall'INPDAP e dall'ENPALS.
POSTAZIONI INFORMATICHE SELF SERVICE	**Presso le sedi territoriali è possibile stampare il modello tramite le postazioni informatiche self service** utilizzando la Tessera sanitaria (TS) ovvero la Tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TS-CNS)
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA/ ORDINARIA	I soggetti in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC o ordinaria possono **comunicare al** seguente indirizzo ***richiestaCUD@postacert.inps.gov.it*** **la richiesta di trasmissione del modello.** Alla email di richiesta devono essere allegate: ♦ l'istanza firmata e digitalizzata; ♦ la copia digitalizzata fronte/retro di un documento di riconoscimento del richiedente
CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE/PROFESSIONISTI ABILITATI	**Il CAF o professionista abilitato potrà**, previo conferimento di specifico mandato, **provvedere alla stampa del mod. CUD 2013**. A tal fine l'intermediario abilitato deve conservare il mandato ricevuto unitamente alla copia della carta d'identità del pensionato.

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td colspan="2">Il professionista deve essere:
♦ abilitato all'assistenza fiscale;
♦ convenzionato con l'Inps per la trasmissione dei modd. RED.
Con il messaggio n. 4909 del 21.03.2013 l'Inps ha riportato l'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del Cud. Si tratta in generale si tutti i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del d.p..r 322/1998 in possesso di certificato Entratel in corso di validità. Più precisamente:</td></tr>
<tr><td>a)</td><td>gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro</td></tr>
<tr><td>b)</td><td>i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria</td></tr>
<tr><td>c)</td><td>le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c); del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (d), nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;</td></tr>
<tr><td>d)</td><td>i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati</td></tr>
<tr><td>e)</td><td>gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze.</td></tr>
<tr><td>UFFICI POSTALI</td><td colspan="2">È possibile ottenere la stampa del mod. CUD 2013 anche presso un Ufficio postale c.d. “Sportello amico” a fronte di un corrispettivo pari a € 2,70 più IVA.</td></tr>
<tr><td>SPORTELLO MOBILE PER UTENTI ULTRA85ENNI E PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO</td><td colspan="2">Gli ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione e i pensionati residenti all’estero, possono richiedere allo sportello della competente struttura INPS l’invio del mod. CUD 2013 presso il proprio domicilio.
I pensionati residenti all’estero possono utilizzare gli specifici numeri telefonici dedicati (06 59054403 – 06 59053661 – 06 59055702).</td></tr>
<tr><td>SPEDIZIONE DEL CUD AL DOMICILIO DEL TITOLARE</td><td colspan="2">In caso di dichiarata impossibilità di accedere alla certificazione, in via diretta o tramite un altro soggetto delegato, è possibile richiedere alla competente sede INPS o tramite il contact center multicanale, l’invio del mod. CUD 2013 al proprio domicilio.
Per la richiesta di invio del CUD al proprio domicilio è stato attivato il numero verde 800.43.43.20 dedicato alla richiesta di</td></tr>
</table>

	spedizione del CUD al proprio domicilio, in aggiunta al tradizionale numero verde 803.164**. Il numero è gratuito per le chiamate da rete fissa** e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per i quali è invece disponibile il numero 06.164.164, a pagamento in base al proprio piano tariffario. Il servizio, attivo 24 ore su 24 in modalità completamente automatica, è supportato dagli operatori del Contact Center dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 14.
RILASCIO DEL CUD PER DELEGA	**Il Cud può essere rilasciato anche ad una persona diversa dal titolare**, in questo caso la richiesta deve essere corredata **da delega e** da un valido **documento di riconoscimento dell'interessato**, e la persona delegata dovrà a sua volta esibire il proprio documento di riconoscimento.